

Codice A1419A

D.D. 4 febbraio 2021, n. 161

Art. 12 della legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018 - Accertamento di euro 14.861,12 sul capitolo 28163 del bilancio gestionale provvisorio 2021-2023, annualità 2021, quale quota dovuta dalle coppie in carico al Servizio regionale per le adozioni internazionali identificate con i codici versante come indicati in allegato.



ATTO DD 161/A1419A/2021

DEL 04/02/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: Art. 12 della legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018 – Accertamento di euro 14.861,12 sul capitolo 28163 del bilancio gestionale provvisorio 2021-2023, annualità 2021, quale quota dovuta dalle coppie in carico al Servizio regionale per le adozioni internazionali identificate con i codici versante come indicati in allegato.

Premesso che

in attuazione della legge n. 476 del 31/12/1998 di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29/05/1993, la Regione Piemonte con legge regionale n. 30 del 16/11/2001 ha istituito l'Agenzia regionale per le adozioni internazionali (ARAI), con il compito di:

- svolgere pratiche di adozione internazionale,
- realizzare progetti di cooperazione a favore dell'infanzia in difficoltà d'intesa con il Settore competente presso la Giunta Regionale e finalizzati ad attuare il principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori,
- fornire supporto tecnico scientifico all'Assessorato regionale competente in materia e ogni altra funzione assegnata agli Enti autorizzati dalla legge nazionale n. 476 del 1998;

considerato che l'art. 12 della Legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018 norma il procedimento legislativo di internalizzazione dell'ARAI, stabilendo al comma 1 che "Allo scopo di promuovere le politiche in materia di adozioni internazionali in applicazione del principio di sussidiarietà e di assicurare il sostegno alle famiglie che intendono adottare conferendo incarico ad un organismo pubblico, la Regione, al fine di assicurare il contenimento della spesa e la continuità nell'esercizio delle funzioni, trasferisce le funzioni esercitate dall'Agenzia regionale per le adozioni internazionali (ARAI), istituita in attuazione dell'articolo 39 bis, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), alla direzione regionale competente in materia di adozioni internazionali e ne individua la struttura organizzativa cui ascrivere le competenze con atto di

organizzazione”, fissando la chiusura dell’ARAI al 31 dicembre 2018;

dato atto che la Direzione regionale a cui è stata assegnata la competenza in materia di adozioni internazionali è la Direzione Coesione Sociale, a cui è subentrata a far data dall’1/01/2020 la Direzione Sanità e Welfare, a seguito della riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale, approvata con D.G.R. n. 4-439 del 29/10/2019, e la struttura organizzativa a cui è stata attribuita la gestione del Servizio regionale per le Adozioni internazionali è il Settore “Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale”;

visto, in merito alle modalità ed al titolo del subentro dell’amministrazione regionale nelle attività e nella gestione complessiva dell’ARAI, l’art. 32 della legge regionale n. 20 del 17/12/2018, ove viene introdotto, ad integrazione dell’art. 12 della legge regionale n. 7/2018, il comma 2 bis, che così dispone: “Dal 1° gennaio 2019 la Regione Piemonte succede a titolo universale e subentra all’Agenzia regionale adozioni internazionali nei rapporti giuridici attivi e passivi, poteri e competenze e ne esercita le funzioni, senza soluzione di continuità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.”;

dato atto che il suddetto subentro consente alla Regione Piemonte di gestire gli aspetti contabili-finanziari del “Servizio regionale per le Adozioni internazionali”, senza interruzione delle attività e dei servizi, con l’istituzione di nuovi e specifici capitoli di entrata e di spesa, come previsto nella Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30. “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019- 2021 e disposizioni finanziarie”;

vista la D.G.R. n. 16-2831 del 25/01/2016 “L.R. n. 30/2001. Definizione dei costi a carico delle coppie che conferiscono incarico all’Agenzia regionale per le Adozioni internazionali – Regione Piemonte (ARAI) ed interventi per l’inserimento e l’integrazione scolastica dei minori adottati” con cui sono state approvate la nuova quota di partecipazione alla spesa a carico delle coppie che conferiscono un incarico all’ARAI per i servizi resi in Italia e i criteri per definire i costi relativi ai servizi da garantire all’estero e alle relazioni di follow up;

considerato che la D.G.R. n. 73-8225 del 20/12/2018 avente ad oggetto “Assunzione in capo alla Regione Piemonte delle funzioni svolte dall’ARAI (Agenzia regionale per le adozioni internazionali) - adempimenti connessi all’art. 12 della legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018”, prevede tra l’altro che in sede di prima applicazione e fino ad eventuale revisione siano mantenute in vigore le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 16-2831 del 25/01/2016 sopra citata;

richiamati i decreti del Direttore dell’ARAI-Regione Piemonte n. 47 del 22/04/2016, n. 71 del 16/06/2016, n. 14 del 13/02/2018 e n. 21 del 26/02/2018, attuativi della D.G.R. n. 16-2831 del 25/01/2016;

richiamata altresì la Carta dei Servizi in cui vengono dettagliati i costi e la tempistica dei pagamenti a carico delle coppie che conferiscono incarico al Servizio regionale per le adozioni internazionali;

riscontrato che le coppie, identificate con i codici versanti specificati nell’allegato parte integrante e sostanziale della presente determinazione, hanno provveduto a versare, a titolo di quota di partecipazione per i servizi resi in Italia o quota per i servizi resi all’estero o quota per le relazioni di follow up, la somma complessiva di € 14.861,12 presso la Tesoreria regionale, come risulta dai provvisori d’entrata elencati nell’allegato;

ritenuto quindi di dover accertare l'importo di euro 14.861,12 sul cap. d'entrata 28163 del bilancio gestionale provvisorio 2021-2023, annualità 2021, proveniente dalle coppie identificate con i codici versante indicati in allegato, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A, parte integrante sostanziale del presente provvedimento;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1 – 4046 del 17 ottobre 2016;

dato atto che l'accertamento richiesto non è già stato assunto con precedenti provvedimenti.

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.";
- la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.";
- il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- l'art. 12 della Legge regionale n. 7 del 29/06/2018, così come integrato dalla legge n. 20 del 17/12/2018;
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- la D.G.R. n. 73-8225 del 20/12/2018;
- la Legge regionale n. 31 del 23/12/2020 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2021 e disposizioni finanziarie";
- vista la D.G.R. n. 26-2777 del 15/01/2020 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2021, in attuazione della Legge regionale 23 dicembre 2020, n. 31. Stanziamenti per la gestione contabile".

DETERMINA

- di accertare, per le motivazioni esposte in narrativa, l'importo di € 14.861,12 sul capitolo d'entrata 28163 del bilancio gestionale provvisorio 2021-2023, annualità 2021, quale somma dovuta dalle coppie identificate con i codici versante e dai provvisori d'entrata come specificati nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art 5 L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

gennaio 2021

[illegible]